

- a. contributo universale per le famiglie:  
20% della retta (esclusi gli oneri supplementari) fino a un massimo di fr. 200.– mensili;
- b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal):  
33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.– mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)<sup>3</sup>;
- c. contributo per i beneficiari di un assegno di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:  
totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 5 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.–  
I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

## 6. Abrogazione

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sul contributo alle famiglie del 7 luglio 2017 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono abrogate il 31 dicembre 2018, ad eccezione del punto 5 che verrà abrogato il 30 settembre 2018.

## 7. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 5 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 12 settembre 2018

Dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità: Paolo Beltraminelli

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie: Renato Bernasconi

---

<sup>3</sup> Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del centro, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal centro sino alla data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto del sussidio e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

---

## Direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sui contributi alle famiglie

(del 12 settembre 2018)

### IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 39a e 39b e gli art. 36, 38 e 39c (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005,

emana le seguenti direttive:

#### 1. Aliquota di sussidiamento, salari orari per bambino delle famiglie diurne e ulteriori supplementi di sussidio

1.1 L'aliquota di sussidiamento è pari al 50% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:

- a. i salari orari riconosciuti ai fini del sussidio effettivamente versati alle famiglie diurne, fino a concorrenza delle prime 400 ore mensili, rispettano i seguenti criteri:

Salario orario/bambino mamme diurne	Fr. 8.–
Contributo vacanze	8.33% salario orario

- b. i salari orari riconosciuti ai fini del sussidio effettivamente versati alle famiglie diurne, oltre le 400 ore mensili, rispettano i seguenti criteri:

Salario orario/bambino mamme diurne	Fr. 6.–
Contributo vacanze	8.33% salario orario

- c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

**1.2** Se i criteri stabiliti al punto 1.1 sono rispettati, l'aliquota di sussidiamento (vedi art. 36 cpv. 2 RLFam) può inoltre essere aumentata di:

- a. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento promuove l'offerta del servizio di accoglienza e verifica la soddisfazione dei genitori a intervalli regolari;
- b. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento garantisce la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne;
- c. 3 punti percentuali se l'ente di riferimento prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito, per calcolare il quale è necessario un onere amministrativo supplementare.

## 2. Oneri sociali

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per le mamme diurne in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

## 3. Contributi alle famiglie

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - UFaG (vedi art. 39a, 39b e 39c RLFam) ammontano:

- a. contributo universale per le famiglie:  
20% della retta (esclusi gli oneri supplementari) fino a un massimo di fr. 200.– mensili;
- b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMa):  
33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.– mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMa)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta per le prestazioni della famiglia diurna, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dall'associazione sino alla data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto del sussidio e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

c. contributo per i beneficiari di un assegno di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:

totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 3 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.–.

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

#### **4. Abrogazione**

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sul contributo alle famiglie del 7 luglio 2017 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono abrogate il 31 dicembre 2018, ad eccezione del punto 3 che verrà abrogato il 30 settembre 2018.

#### **5. Entrata in vigore**

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 3 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 12 settembre 2018

Dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità: Paolo Beltraminelli

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie: Renato Bernasconi

---

## **Legge**

### **sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan); modifica**

(dell'11 dicembre 2017, pubblicata nel BU n. 32 del 13 luglio 2018)

**Il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale** ha sospeso l'entrata in vigore degli articoli 56 cpv. 2 lett. a) e cpv. 4 e 102g della suddetta legge per decreto 20 agosto 2018, degli articoli 20 cpv. 4 e cpv. 5 lett. a) e lett. e), 68 cpv. 2 e 3, 68a e 95 cpv. 3 (quest'ultimo capoverso limitatamente all'aggiunta della punibilità dell'omissione) per decreto 9 settembre 2018 e degli articoli 20 cpv. 4, 68 cpv. 2 e 3 e 95 cpv. 3 (quest'ultimo capoverso limitatamente all'aggiunta della punibilità dell'omissione) per decreto 9 settembre 2018.

Bellinzona, 21 settembre 2018